

fatte l' opportune annotazioni al di lui nome, onde venga posto per l' anno corrente nella Categoria alla quale presentemente appartiene ; sempre che per altro produca nel termine degli accennati giorni dieci i necessarij legali documenti . A questo beneficio non sono ammessi gli ammogliati dopo la pubblicazione del primo Decreto di Coscrizione 4. Agosto 1806.

Come poi nella Lista Numero 8. non entravano l' Anno passato *li figli unici di Padre povero non settuagenario*, e nemmeno *li primogeniti di più fratelli non orfani*, *ma poveri*, ed *incapaci di guadagnarsi il vito*, così quelli, a' quali nell' anno scorso non fossero state ammesse sì fatte eccezioni, sono parimenti abilitati a comprovarle nello stesso periodo degl' indicati giorni dieci, onde godere della facilitazione, che questa volta la Legge a Loro concede.

Restano pure avvertiti, della benigna indulgenza Superiormente donata, que' Coscritti, che nella precedente Leva di mille, furono classificati nella Lista sesta, perchè non comparsi all' Iscrizione : quali presentandosi in presente, e producendo tutte le carte relative alla loro Iscrizione, saranno nelle attuali nuove Liste posti nella Classe, che a loro compete per età, e per circostanze, come volontariamente presentati, sul benigno Superiore riflesso, che la loro remora possa essere stata occasiona-